

Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 41 del 23/06/2019



Associazione Legambiente Circolo "Il Carrubo" di Ragusa  
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa  
E-mail: [legambienteragusa@pec.it](mailto:legambienteragusa@pec.it)

①

Al Signor Sindaco del Comune di Ragusa  
Corso Italia n. 72 97100 – Ragusa  
[protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente E della Tutela del Territorio e del Mare  
Divisione II della Direzione Generale Per le Valutazioni  
Ambientali Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma (RM) PEC:  
[DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Alla Regione Siciliana Dipartimento Regionale del  
Territorio e dell'Ambiente Servizio I – VIA e VAS  
Via Ugo La Malfa, 169 90146 Palermo (PA)  
PEC: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Provincia Regionale di Ragusa  
V.le del Fante n. 10 97100 – Ragusa  
[protocollo@pec.provincia.ragusa.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ragusa.it)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI AL "PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO" (PUDM) DEL  
COMUNE DI RAGUSA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE n. 15/2005,  
ADEGUATO ALLA LEGGE REGIONALE n. 3/2016, SECONDO I CRITERI STABILITI DAL D.A. 319/GAB  
DEL 05/08/2016 CONTENENTE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZO DELLE  
AREE DEMANIALI.

Questa Associazione ritiene di esprimere alcune preliminari considerazioni relativamente al "Piano di utilizzo del Demanio Marittimo" (PUDM) prospiciente il territorio comunale di Ragusa, adeguato alla L.R. 3/2016 e D.A. 319/GAB ed adottato dalla Giunta Municipale con Delibera n° 667 del 30/12/2016, nella cui seduta ha anche approvato il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza Ambientale.

A tal proposito, ricordiamo che secondo l'art 5 comma 1 del D.A. 319/GAB, ai comuni compete la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione ambientale strategica (VAS), nonché l'acquisizione dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 (cioè l'articolo che esplicita cosa si intende per VAS – ndr) e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006.

Come ben specificato all'art. 5 comma 2 del citato D.A. 319/GAB, soltanto successivamente all'acquisizione di tali atti endoprocedimentali obbligatori (tra cui è compresa la procedura di VAS), i PUDM sono adottati con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art 39, comma 2 della l.r. 3/2016.

Ricordiamo inoltre che, secondo il comma 3 dell'art 14 del D.Lgs. 152/2006,, entro **sessanta giorni** dalla pubblicazione dell'avviso di procedura di VAS, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni (in forma scritta). Secondo il comma 4 del già citato articolo, il rispetto di tale termine dovrà essere assicurato anche dalle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti. Pertanto, alla luce di ciò, tali considerazioni rappresentano delle osservazioni preliminari che, eventualmente, saranno ampliate in occasione della procedura di VAS che tale Piano dovrà necessariamente eseguire.

**E**  
COMUNE DI RAGUSA  
Comune di Ragusa  
Protocollo N. 0012619/2017 del 01/02/2017

Dalla lettura degli elaborati documentali del PUDM di Ragusa (Relazione Tecnica, Rapporto Ambientale, Norme Tecniche di Attuazione, Elaborati Cartografici e Sintesi non Tecnica), pur condividendo in parte gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale di Ragusa prevede di raggiungere con l'adozione del PUDM, ci sentiamo di esprimere le seguenti osservazioni

preliminari che riguardano in particolare le zone del litorale sottoposte a maggior tutela, riservandoci, come detto, di ampliarle in occasione della procedura di VAS .

1) Non chiara identificazione del sito SIC ITA 080006 e degli obiettivi che il PUDM vorrà raggiungere per tale sito.

Alla pag 22 della Relazione Tecnica del PUDM, viene associato al sito SIC Punta Braccetto C.da Cammarana l'errato codice: **ITA 080004**, mentre è notorio che il codice di questo sito SIC, come la stessa relazione mostra a pag 23, è: **ITA 080006** .

Ad una prima analisi questa circostanza potrebbe considerarsi un puro refuso; tuttavia, questo errore si ripete spesso. A mero titolo di esempio, oltre alla già citata pag 22 della Relazione Tecnica, l'errore viene ripreso alle pag 34, 35, 36, 52 e 64 della stessa relazione, come anche alle pagine 9, 10, 32, 38 e 39 della Sintesi non Tecnica, e agli articoli 22, 37, 48, 50 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Risulta evidente che l'errata identificazione del sito rischia di ingenerare confusione che si potrebbe ripercuotere anche sugli obiettivi di tutela che l'Amministrazione stessa si prefigge.

A tal proposito, risulta utile rammentare che il sito ITA 080006 Punta Braccetto C.da Cammarana ha, secondo il Piano Paesaggistico, **un livello di tutela 3 (aree che costituiscono le cosiddette "invarianti" del paesaggio)**; mentre, secondo l'art. 22 delle NTA del PUDM è stato considerato con un generale livello di tutela 2 ad eccezione dell'arenile prospiciente l'area del demanio forestale di Randello (zona D5), dove, al fine di tutelare maggiormente le emergenze naturalistiche esistenti, tali aree sono indicate con la dicitura: tutela 2\*. **Sempre secondo lo stesso articolo in tali aree è fatto inoltre divieto di posizionare ombrelloni e punti d'ombra.** Secondo la Tav 4.2 del PUDM (Strumenti di pianificazione e gestione del territorio Piano Paesaggistico e Piano Territoriale Provinciale) in questa zona dovrebbe essere applicata l'azione C2a "Tutela immediata di aree di interesse ambientale".

Considerato che attualmente insistono nell'area due concessioni, la C17 e la C18 con scadenza nel 2020 e che, malgrado il PUDM preveda il diniego delle concessioni al loro rinnovo (art 33 comma 2), non si comprende come il divieto di posizionare ombrelloni e punti d'ombra possa essere fatto rispettare in data anteriore all'anno 2020.

Analogamente, proprio per gli obiettivi di tutela che si prefigge il PUDM redatto dall'Amministrazione Comunale, non si comprende come al comma 5c dell'art 36 (interventi) delle NTA, nella spiaggia in Zona D5 del sito SIC Punta Braccetto C.da Cammarana possa essere prevista la realizzazione di accessi all'arenile attraverso pedane e rampe. Lo stesso articolo motiva tale decisione al fine di realizzare accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; tuttavia, è **ben**

**noto** che l'accesso all'arenile viene estremamente facilitato attraverso il comodo varco realizzato all'interno dell'area forestale. Ricordiamo, tra l'altro, che la realizzazione di tale tipo di accesso era prevista all'interno della concessione C 17 (titolare Donnafugata Resort srl), concessione che, come già detto, il PDUM ne prevede il diniego.

Realizzare un tale accesso sarebbe oltretutto inutile, addirittura dannoso, in quanto, di fatto, potrebbe costituire uno degli ipotetici motivi di mantenimento della citata concessione.

2) Azioni di contrasto all'erosione costiera.

Corre l'obbligo di evidenziare l'attenzione e gli obiettivi di tutela che il PUDM si prefigge verso le banquettes (art 12 delle NTA) che rappresentano il mezzo più naturale per la protezione delle spiagge e che proprio per le loro peculiarità costituiscono uno degli elementi di pregio di alcuni siti SIC europei tra cui la "Reserve Naturelle Des Bouches de Bonifacio" sita nella Corsica sud-orientale.

Parimenti pregevole è la scelta effettuata dall'Amministrazione di scegliere: in alternativa all'applicazione degli interventi di ingegneria tradizionale per la protezione delle spiagge sabbiose dai fenomeni erosivi (quali pennelli, frangiflutti o muri), metodi di intervento "morbido" quali il ripascimento (pag 66 della relazione tecnica) attraverso sabbie adeguatamente caratterizzate.

A tal proposito vorremmo comunque ricordare all'Amministrazione Comunale che la non realizzazione di pennelli o frangiflutti **non può e non deve** essere considerata un'opzione valutata alla stregua di una generica scelta, **bensì un preciso obbligo** dettato dal Piano Paesaggistico approvato con D.A. del 05 aprile 2016 e pubblicato nella GURS del 13 maggio 2016; dove, all'art 35, non consente la realizzazione di barriere, scogliere e di tutte le opere a mare che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

Senza ombra di dubbio (tra le persone dotate anche solo di una "mediocre competenza tecnica" in materia di dinamica dei litorali), tra le opere a mare non consentite dal Piano Paesaggistico, si devono includere anche i pennelli: strutture rigide trasversali alla linea di riva che si estendono dal retro spiaggia alla prima linea dei frangenti di normale mareggiata, oltre la quale il trasporto litoraneo può essere ritenuto poco significativo.

Al fine di evitare in futuro spregevoli esempi di opere di difesa costiera che altre Amministrazioni Locali hanno, purtroppo, realizzato nel recente passato, sarebbe quindi auspicabile ed opportuno che le norme di attuazione del PUDM, "coerentemente" con quanto previsto dal Piano Paesaggistico, ribadissero questo concetto.

Infine, ricordiamo, che alquanto discutibile appare la scelta di realizzare nella zona Irminio A3, opere di difesa aderenti rigide, aventi la funzione di semplice protezione superficiale del profilo di riva, costituite da solo "pietrame" composto da rocce a spigoli vivi o arrotondati.

L'area risulta localizzata al confine della riserva naturale; quest'ultima, come disposto dalla L.R. 3/2016, viene esclusa dalle porzioni del demanio marittimo in quanto riserva. Proprio in quanto area di confine, la zona Irminio A3 deve essere adeguatamente attenzionata.

La stessa Amministrazione converrà che, obiettivamente, in alternativa a barriere aderenti costituite da "pietrame", esistono attualmente soluzioni progettuali più innovative e paesaggisticamente più accettabili ed idonee sul come realizzare barriere aderenti rigide. Barriere aderenti che, ovviamente, dovranno essere addossate al litorale, al fine di non alterare la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

---

A parere di questa Associazione, oltre agli innegabili elementi di pregio che questo PUDM contiene, sarebbe doveroso che l'Amministrazione Comunale si facesse carico di armonizzare e correggere le incongruenze sopra evidenziate.

Ragusa 31/01/2017

**Ass. Legambiente**  
**circolo "il Carrubo"**  
Il Presidente Dott. C. Conti





② prot. 642/2017

ALL' ASSESSORATO DEL TERRITORIO E  
DELL' AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA  
AREA 2 – DEMANIO MARITTIMO  
Via Ugo La Malfa n. 169  
90121 PALERMO

Per il tramite del DIRIGENTE dell'Ufficio  
Territorio ed Ambiente di Ragusa – UOBA 2.8  
Piazza degli Studi  
97016 POZZALLO (RG)

AL COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA n.72  
97100 RAGUSA



**Oggetto:** osservazioni all' "Adeguamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa, del rapporto Ambientale e dello studio di incidenza Ambientale, alla Legge Regionale n. 3 del 17/3/2016 ed al D.A. n.319/GAB del 5/8/2016" (proposta di deliberazione n. 130372 Settore IV del 29/12/2016 e deliberazione di Giunta Municipale n.667 del 30.12.2016 da presentare al Consiglio Comunale ed integrazione alla deliberazione di Giunta Municipale n.667 del 30.12.2016 recante il numero 130/2018 da presentare al Consiglio Comunale).

La sottoscritta "Baia del Sole spa" con sede in Palermo via G.La Farina n.13/c P.Iva 03487220828, in persona del suo amministratore unico nonché Legale Rappresentante pro tempore, quale titolare della concessione demaniale marittima rinnovata n.245/2012 e precedenti per l'area ricadente nella frazione balneare di Marina di Ragusa, lato lungomare A.Doria

Premesso che

- il Consiglio Comunale, con delibera del 29.10.2015 n.75, aveva espresso parere favorevole alla "Rielaborazione Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa (proposta di deliberazione di Giunta Municipale n.213 del 12.05.2015)";
- che tale Rielaborazione è stata opposta con varie osservazioni presentate sia al Comune di Ragusa che all'Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo dai Concessionari delle aree demaniali del Comune di Ragusa;
- che successivamente tale "Rielaborazione Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa" è stata anche oggetto di impugnazione da parte della scrivente avanti il TAR di Catania con il giudizio n.177/2016 RG ancora in corso di fissazione di udienza;
- che a seguito della approvazione della L.Regionale n. 3 del 17/3/2016 e D.A. n. 319/GAB del

**E**  
COMUNE DI RAGUSA  
Comune di Ragusa  
Protocollo N.0048220/2018 del 27/04/2018



5/8/2016 i Comuni costieri sono stati invitati, ai sensi della L.R. 3/16, ad elaborare ed adottare i PUDM;

- che l'Ufficio ha provveduto ad adeguare il PUDM alla L.R. 3/2016 e D.A. n. 319/GAB del 5/8/2016 sulla scorta di una proposta di deliberazione che la Giunta Municipale ha ratificato ed approvato con delibera n.667 del 30.12.2016 ancor oggi da presentare al Consiglio Comunale;

- che l'Ufficio, non essendo ancora stato approvato dal Consiglio Comunale la delibera di Giunta per l'adeguamento del PUDM ed avendo nelle more l'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente della Sicilia attraverso gli Uffici UTA ed ARTA richiesto delle modifiche per l'approvazione del PUDM proposto ma ancora non approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa, ha provveduto ad emettere una proposta di delibera per la Giunta Municipale del Comune di Ragusa per adeguare le richieste degli Uffici dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, ratificata dalla Giunta Municipale con il numero n. 130/2018

- che nonostante le varie Osservazioni, presentate anche dalla scrivente, e la successiva impugnazione del PUDM avanti il TAR di Catania da parte della scrivente, l'adeguamento del Piano di utilizzo del Demanio Marittimo alla L.R. 3/2016 è stato ripresentato nelle stesse risultanze del precedente, senza tener assolutamente conto dei rilievi sollevati;

- che tale Delibera di Giunta n.667 del 30.12.16 risulta pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ragusa con tutti gli elaborati tecnici allegati in data 03.01.2017 al numero di protocollo 2017/ 22 e la successiva Delibera di Giunta di integrazione n. 130/2018 con il numero di protocollo 2108/1887

Ciò premesso, con riserva di successive integrazioni,

#### Osserva che

Per quanto riguarda le linee generali:

A) Alla luce della circolare ARTA 14758 del 8/3/2018 che al punto 2) Ricognizione della fascia costiera prevede che: " *Laddove il Comune dovesse riscontrare differenze tra la "linea di costa ufficiale"(SID) e la "linea di costa reale" ....utilizzerà per la pianificazione la "linea di costa reale"...*Le due versioni di linea di costa dovranno essere rappresentate anche nel PUDM" è chiaro che nonostante tutte le Osservazioni al PUDM effettuate in precedenza il Comune di Ragusa non ha segnalato la differenza esistente tra la "linea di costa ufficiale" riportata nel SID e la "linea di costa reale", discrasia esistente e più volte segnalata e dimostrata dalla scrivente attraverso documentazione anche cartacea che chiaramente rende illegittimo ed inficia il PUDM proposto in quanto indica come demanio marittimo terreni e strutture di proprietà privata;

B) La proposta di rielaborazione del PUDM del Comune di Ragusa per adeguarlo alla L.R. 3/2016 è palesemente illegittima laddove prevede limiti di utilizzo della proprietà privata e vincoli, anche di natura urbanistica, di uso e di destinazione dei terreni adiacenti di proprietà privata, terreni di fatto ben oltre la zona demaniale marittima e solo in parte confinanti. Tale operazione è una palese violazione del vigente P.R.G., infatti approvare tali vincoli costituirebbe invero una variante al P.R.G. adottata in violazione del relativo iter procedimentale sia per quanto riguarda le proprietà private, sia per quanto riguarda i terreni di proprietà si del Comune di Ragusa, ma non facenti parte del demanio marittimo.-

C) La proposta di rielaborazione del Piano di Utilizzo del demanio marittimo risulta illegittima anche laddove:

- anziché essere un Piano di “pianificazione generale”, prende in considerazione le singole concessioni demaniali e sulla base di valutazioni del tutto discrezionali proprie del libero arbitrio, con conseguenti discriminazioni prive di alcun criterio oggettivo, si pone in contrasto con le “Linee guida” del decreto assessoriale, che indica alle competenti amministrazioni comunali “indirizzi generali” da seguire nella redazione del PUDM ;

- la stessa rielaborazione del PUDM per adeguamento alla L.R. 3/2016 è carente nelle tavole progettuali con quanto previsto dal punto 5 dell’art.1 delle Linee Guida (Allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016, parte IV *indirizzi metodologici* ), ove è prevista l’indicazione:

- della linea di costa,

- dell’indicazione della Dividente demaniale

- della cartografia catastale

- della indicazione dei mq di ogni concessione esistente

- nonché dei dati delle varie Concessioni demaniali con indicato anno del primo rilascio e autorità competente che ha rilasciato il titolo concessorio al fine dell’adeguamento alla L.R. 15/2005.

Tutte indicazioni mancanti nelle tavole progettuali allegate alla proposta di rielaborazione del PUDM del Comune di Ragusa oggetto delle presenti osservazioni.

C) La proposta di rielaborazione ed adeguamento del PUDM alla L.R. 3/2016 non tiene conto delle prescrizioni imposte dal punto 2 dalle linee guida allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016 per quanto attiene ai criteri di utilizzo delle aree demaniali marittime che devono prevedere:

- appositi spazi per l’accesso di animali di affezione;

- una quota non inferiore al 50% dell’intero litorale posto alla fruizione pubblica fatte salve le concessioni già rilasciate;

- appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili.

Orbene per quanto attiene agli “appositi spazi per l’accesso di animali di affezione” non si rileva alcuna zona prevista riportata nelle tavole progettuali se non un’area interamente realizzata su proprietà privata, NON facente parte dell’area demaniale marittima oggetto del PUDM del Comune di Ragusa, per cui sotto tale aspetto la prescrizione è stata disattesa.

Lo stesso dicasi per gli “appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili” che vengono posti, dalle Norme tecniche di Attuazione allegate alla delibera di Giunta, solo a carico dei Concessionari. Di fatto non si riscontrano nelle tavole progettuali indicazioni o riproduzioni di “accessi per diversamente abili” nelle zone previste per la libera fruizione della spiagge da parte della collettività a carico della pubblica amministrazione, ne conviene che anche sotto questo profilo le prescrizioni sono state disattese.-

D) Le rielaborazioni si pongono poi in contrasto col comma 1 dell’art.2 della legge regionale 19.04.2007 n.10 che fa salvi, anche in deroga, i manufatti esistenti sul demanio marittimo, destinati all’esercizio delle attività di gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative, nonché di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio.

E) Le rielaborazioni infine si pongono in contrasto col punto 6, allegato A, delle citate “Linee guida” di cui al citato decreto assessorile del 04.07.2011 e successivi e con il comma 5 dell’art.7 del D.A. 319/GAB del 5/8/2016, i quali, nel disciplinare il regime transitorio, dispongono che “..*nelle more dell’approvazione dei piani di utilizzo, ai sensi dell’art.4, legge regionale 2 dicembre 2005, n.15, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola, con la quale il concessionario si impegni ad adeguare la propria struttura alle*

previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo..”, ma ciò solo con quelle rilasciate successivamente alla L.R. 15/2005.

Ne deriva che la mancata indicazione delle date di rilascio delle Concessioni, tra l'altro espressamente previste nelle Linee Guida dell'Assessorato, causa l'inapplicabilità della norma.-

Per quanto riguarda infine le previsioni che riguardano le aree in uso alla scrivente:

F) La rielaborazione per adeguamento del PUDM del Comune di Ragusa, ancora una volta, nonostante le osservazioni già presentate ed il ricorso pendente al TAR di Catania, non riporta l'esatta estensione dell'area demaniale marittima data in concessione alla scrivente con la concessione demaniale n. 245/2012, già rinnovata dallo stesso Assessorato. Tale rielaborazione del PUDM quindi è chiaramente in contrasto col comma 2 bis dell'art.4 della legge regionale 29.11.2005 n.15 - aggiunto dall'art.56, comma 2, della legge regionale 06.08.2009 n.9 – ai sensi del quale “..*le disposizioni del presente articolo..*” afferenti all'utilizzo delle aree demaniali marittime secondo le previsioni degli “appositi piani” – “..*non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge..*”. Ne conviene che andranno corrette nelle tavole progettuali le aree già Concesse e rinnovate con la concessione n. 245/2012 in essere da prima dell'anno 2005 e pertanto non modificabili per come previsto dalle linee guida redatte dall'Assessorato per le redazioni dei PUDM.-

Ed infatti la società scrivente è titolare – come si è già detto - di concessione demaniale, asservita alle attività turistiche svolte dal Complesso Turistico “Baia del Sole”, riportata al Foglio n.262, particelle numeri 64 e 990 (valida sino al 31.12.2020 ai sensi del decreto dell'Assessorato al Territorio e Ambiente del 12.08.2014; pubblicato sulla GURS del 05.09.2014 n.37).

Il Comune, col PUDM in questione, intenderebbe incidere sulla concessione demaniale con riferimento alle aree ricadenti in entrambe le particelle. Ed invero:

- la porzione della particella 64 nella Tav.7.2 viene individuata con la sigla L1, precisando la titolarità di Baia del Sole Spa e che la “*superficie del lotto in concessione*” è “*come da concessione demaniale*”. La citata Tavola 7.2 tuttavia, individua una porzione più ridotta dell'attuale superficie del lotto dato in concessione a Baia del Sole spa, e di fatto accorpato con un'altra Concessione demaniale esistente in uso ad altra Ditta;

- la particella 990 invece, nella Tav.7.2 viene individuata con la sigla L21 con destinazione “realizzazione punti di aggregazione con elementi di arredo urbano”, ma nell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione al terzo comma è previsto che “..*la concessione esistente L21 (foglio 262, p.lla 990) attualmente destinato alla posa di ombrelloni e sdraio sarà modificato per la destinazione ad area a verde attrezzato(lotto 21) A seguito delle verifiche ..... il lotto in concessione L21... sarà affidata in gestione attraverso uno specifico bando pubblico.....*”.

Gli atti quindi – laddove non si tratti di un semplice errore materiale, come in realtà dovrebbe essere - sono illegittimi perchè una eventuale riduzione della superficie del lotto dato in concessione alla società ricorrente, si pone in contrasto – come si è già dedotto – tanto col comma 2 bis dell'art.4 della legge regionale 29.11.2005 n.15, aggiunto dall'art.56, comma 2, della legge regionale 06.08.2009 n.9, quanto col punto 7 delle “Linee guida” approvate col decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 04.07.2011, che con il comma 5 dell'art.7 del D.A. 319/GAB del 5/8/2016– che impone al Comune di tener conto, nella redazione del PUDM, delle concessioni già



rilasciate..-

Infatti le aree ricadenti sulle particelle 990 e 64 in questione, di proprietà della Regione Sicilia settore V - Demanio Marittimo, risultano date in concessione demaniale marittima già da prima dell'anno 2005, e quindi per come previsto dalla normativa non possono essere ridotte né variate in quanto preesistenti alla entrata in vigore del PUDM.-

G) Si rileva altresì che la stessa rielaborazione del PUDM si pone in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica, con evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti, laddove viene vincolata e/o variata la destinazione di aree di proprietà della scrivente, non rientranti queste ultime nelle aree del demanio marittimo oggetto della rielaborazione. Infatti nelle N.T.A. del PUDM predisposto dal Comune di Ragusa al titolo II è prevista una serie di azioni regolamentate dagli artt. 38 e 39 su aree private di proprietà della scrivente che nulla hanno a che vedere con il demanio marittimo, se non la linea di confine. Ne deriva che tali articoli andranno del tutto disattesi e cassati trattandosi di interventi su proprietà privata NON PREVISTI dalle Linee Guida dettate dallo Assessorato Regionale, ma semmai oggetto di variante al PRG.

Si fa presente che tale confusione nasce dalla mancata indicazione della dividente demaniale sulle tavole progettuali, peraltro prevista dalle Linee Guida dell'Assessorato.

Pertanto l'attuale destinazione dell'area non può essere modificata dal PUDM **trattandosi di proprietà private regolamentate dal PRG e non di aree demaniali marittime regolamentate dal PUDM.-**

H) Si rileva infine che nelle Norme di Attuazione al comma 1 dell'art. 33 viene individuata l'area in concessione alla scrivente ricadente sulla porzione della particella 64 con l'indicazione L1 e destinazione, per come previsto dal "Sidemar - Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" fornito dall'Assessorato, con l'art. 30 ormeggio, rimessaggio e noleggio (natanti e pedalò) ed art. 32 spazi ombreggiati. Mentre l'area ricadente nella particella 990 viene indicata con L21 e destinazione con l'art. 38 Aree e verde attrezzato.

Si dissente da tale indicazione in quanto le aree in concessione sono, per come già indicato, asservite alle attività turistiche svolte dal Complesso Turistico "Baia del Sole" e quindi con riferimento alle tabelle "Sidemar - Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" vanno indicate:

per l'area ricadente sulla p.lla 64 = **art. 6** Aree attrezzate per la balneazione

per l'area ricadente sulla p.lla 990 = **art. 9** Altra tipologia di area attrezzata per la balneazione.

Tra l'altro dalla lettura dei codici delle tabelle "Sidemar - Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" si rileva che:

- l'art. 30 si riferisce a "Stabilimento balneare"

- l'art. 32 si riferisce a "Verde pubblico e spazi ombreggiati - Giardino e verde in genere"

- l'art. 38 si riferisce a "Altre strutture pubbliche"

Che nulla hanno a che vedere con la destinazione già asservita dallo stesso Assessorato alle aree in Concessione.-

Pertanto, per i motivi sopra esposti, la scrivente

### CHIEDE

che nell'approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di Ragusa si tenga conto delle presenti osservazioni e per l'effetto:

1) Si provveda ad integrare le Tavole progettuali con l'indicazione:

- della linea di costa,

- dell'indicazione della Dividente demaniale

- della cartografia catastale

- della indicazione dei mq di ogni concessione esistente
- nonché dei dati delle varie Concessioni demaniali al fine dell'adeguamento alla L.R. 15/2005.

2) Si provveda a stralciare le aree ricadenti sia su proprietà privata che comunali (indicate anche nell'art.36 delle NTA come interventi), che non fanno parte della Zona demaniale marittima, anche se confinanti con quest'ultima, e quindi non oggetto di intervento del PUDM ma casomai di una variante al PRG..-

3) Che le tavole progettuali vengano integrate con le prescrizioni previste dal punto 2 dalle linee guida allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016 per quanto attiene:

- appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale posto alla fruizione pubblica fatte salve le concessioni già rilasciate;
- appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili.

4) si tengano in considerazione le citate disposizioni di legge, che lasciano ferme le concessioni demaniali già in precedenza rilasciate ed i manufatti esistenti per come prevista dalla stessa normativa in base alla data di rilascio della concessione originaria.-

5) si integrino le tabelle di cui al comma 1 dell'art. 33 delle NTA con l' indicazione delle date di rilascio delle Concessioni, tra l'altro espressamente previste nelle Linee Guida dell'Assessorato, per poter chiaramente applicare l'art 4 della L.R. 15/2005 e non si precluda il rilascio di nuove concessioni demaniali nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo

6) che vengano indicate nelle tavole del PUDM l'esatta estensione dell'area demaniale marittima data in concessione alla scrivente con la concessione demaniale n. 245/2012 già rinnovata;

7) che venga confermata la destinazione d'uso, già asservita dallo stesso Assessorato alle aree in Concessione, con gli articoli previsti dal "Sidemar – Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" fornito dall'Assessorato, ed indicate nelle osservazioni.-

8) che venga effettuata la giusta indicazione delle linee di confine tra il demanio marittimo e le proprietà private semplicemente confinanti con il demanio

Con espressa riserva di integrare le odierne osservazioni e riserva di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi innanzi alle competenti autorità giudiziarie.

Con richiesta infine al Comune di Ragusa di trasmettere le presenti osservazioni all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente di Palermo, unitamente alla trasmissione del PUDM.

Ragusa 26 aprile 2018.

Luca...



prot. 13002  
12/09/2017 del 2017

(3)

data: 09/11/2016

**LO CHALET DI COCO MARIO**  
Via Centoventi s.n.c. C/da Punta Braccetto  
97100 Ragusa (RG)  
cell: 3408280012

Prot. 73275



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**AREA 2 CORDINAMENTI UFFICI TERRITORIALI**  
**DELL'AMBIENTE**  
**U.O.B A.2.8 UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE RAGUSA**  
**PIAZZA STUDI POZZALLO - 97100 RAGUSA**

**OGGETTO:** Richiesta di modifica ed ampliamento dell'area data in Concessione Demaniale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, per lo stabilimento balneare con attività Bar - pizzeria denominato "Lo Chalet di Coco Mario & C s.a.s"., sito in contrada Punta Braccetto via centoventi s.n.c., in territorio di Ragusa e censito al foglio 226 p.lla 1535.

La Società "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." (P. Iva 00903560886), nella persona del rappresentante legale, Signor Coco Mario, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 02/06/1957 (C.F. CCO MRA 57H02 D623D) e residente in Ragusa, C.da Punta Braccetto, via Centoventi s.n.,

**PREMESSO CHE**

- ✓ In data 30/07/1981 il Comune di Ragusa rilasciava la Concessione Edilizia n. 199 con la quale è stato realizzato lo stabilimento balneare;
- ✓ in data 02/12/2003 n. 019/03 il settore 7° del Comune Ragusa, rilasciava il Certificato di agibilità;
- ✓ In data 04/11/2002 il Genio Civile Opere Marittime di Palermo rilasciava l'autorizzazione prot. 10597, ai sensi e per gli effetti della legge 2/2/74 n. 64;



**LO CHALET DI COCO MARIO**

Via Centoventi s.n.c. C/da Punta Braccetto

97100 Ragusa (RG)

cell: 3408280012

✓ in data 04/08/2016 è stata presentata c/o lo SUAP del Comune di Ragusa istanza per l'ottenimento della Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 (ex art. 13 legge 47/85) per la regolarizzazione delle opere realizzate come Concessione Edilizia n. 464/2001 del 10/04/2002, in variante alla C.E. n. 199 del 30/07/1981 ed ancora in fase di rilascio;

✓ in data 14/05/2003 la Capitaneria di Porto rilasciava la concessione n 26/03 per l'occupazione del suolo demaniale marittimo per il mantenimento dello stabilimento balneare in oggetto;

✓ In data 26/03/2013 la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio dell'Ambiente – Servizio 5 – Demanio Marittimo, rilasciava la Concessione demaniale n.112/2013 del registro, anno 2013, n. 4005 del repertorio, registrato a Palermo in data 27/03/2013 al n. 4558 serie 3/r, e successiva proroga della Concessione Demaniale Marittima n. 18263 del 18/03/2016 – con validità fino al 31/12/2020;

✓ Lo scrivente, con la Concessione Demaniale C.D.M. n. 112 del 2013 e successiva proroga n. 18263 del 18/03/2016, con validità fino al 31/12/2020, dispone di una superficie totale di mq. 910,00, di cui mq 493,95 di area scoperta stagionale e mq 416 di area coperta annuale;

✓ L'area su cui insiste lo stabilimento balneare è definita dal P.R.G. Vigente del Comune di Ragusa come area di Concessione Demaniale e pertanto sottoposta alle N.T.A. del P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Ragusa), secondo il quale l'area su cui insiste la struttura è definita come "C" – Punta Braccetto, zona C1 – Arenile Levante ed è identificata catastalmente al foglio n. 226 del Comune di Ragusa, ed interessa la particella n. 1535;

## LO CHALET DI COCO MARIO

Via Centoventi s.n.c. C/da Punta Braccetto  
97100 Ragusa (RG)  
cell: 3408280012

✓ le mareggiate ed il periodico innalzamento del livello del mare dovuto alle maree, invadono l'attuale superficie demaniale concessa, attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagGINE, annullando altresì la fascia di demaniale destinata al libero transito.

Per questi motivi

### CHIEDE

L'ampliamento dell'area data in Concessione Demaniale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, per una superficie pari a mq 273,00, relativa allo stabilimento balneare sito in Ragusa (RG) C/da Punta Braccetto.

In sintesi è previsto quanto segue:

- **Diversa ubicazione di una porzione di area di spiaggia data in concessione (mq 77,81), attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagGINE (in planimetria Tav. n. 2 - stato di fatto individuato con il n. 6);**
- **Eliminazione della pedana in legno realizzata su prospetto principale dell'immobile di superficie pari a 46.00 mq (in planimetria Tav. n. 2 - stato di fatto individuato con il n. 4).**
- **Ampliamento del 30% dell'attuale superficie data in concessione per un totale di mq 273,00;**
- **Realizzazione di area ludica coperta in una porzione di area (mq 35,72) oggetto dell'ampliamento, (in planimetria Tav. n. 2 - stato di progetto individuato con ORZ003).**

## LO CHALET DI COCO MARIO

Via Centoventi s.n.c. C/da Punta Braccetto  
97100 Ragusa (RG)  
cell: 3408280012

Tale variazione comporterà una modifica alla superficie totale attualmente data

in concessione che da mq 910,00 passerà a mq 1183,00.

A maggior chiarimento di quanto su esposto ed al fine di giungere ad un benevolo accoglimento della presente istanza, si producono in allegato:

- N. 9 copie Relazione tecnica (tavola n. 1);
- N. 9 copie della planimetria generale dello stato di fatto e dello stato di progetto (tavola n. 2);
- N. 9 copie della planimetria relativa allo stabilimento balneare stato di progetto con relative sezioni e prospetti (tav. n. 3);
- N. 9 copie della documentazione fotografica (tav. n. 4);
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della Legge 04/01/1968, n. 15 sul dettaglio delle superfici dell'area richiesta;
- Modello D3 (anche su supporto informatico);
- N. 2 copie della relazione tecnica paesaggistica;
- Relazione sui vincoli esistenti nell'area richiesta in concessione con allegata dichiarazione sostitutiva;
- Dichiarazione sostitutiva sul rilascio della Concessione nelle more del PUDM;
- Attestazione di versamento su modello F23 pari a € 250,00;
- Planimetria catastale, visura catastale ed estratto di mappa;
- Documento di riconoscimento del sig. Mario Coco;
- Copia della Concessione Demaniale n. 112 del 2013 e successiva proroga n. 18263 del 18/03/2016;



**LO CHALET DI COCO MARIO**

Via Centoventi s.n.c. C/da Punta Braccetto

97100 Ragusa (RG)

cell: 3408280012


- *Dichiarazione sostitutiva sull'iscrizione alla Camera di Commercio di Ragusa.*

*Certo in un favorevole accoglimento della presente l'occasione m'è gradita per  
porgere*

*Distinti Saluti*

*Ragusa, 31/10/2016*

*Il Sottoscritto*





Servizi d'ingegneria

Sede Legale ed Operativa: Corso Indipendenza, 192 - 97011 Acate (RG) Tel. 0932.875092 - Fax 0932.875289  
Sede Operativa: Via Carlo Alberto, 95 - 14049 Nizza Monferrato (AT) Tel. 0141.726990 - Fax. 0141.724605

Partita IVA: 01299060887  
Capitale Sociale Euro 50.000,00 Int. Vers.  
R.E.A. di Ragusa n. 108578  
www.gsgroupsrl.it  
gsgroup@pec.it  
info@gsgroupsrl.it

# LO CHALET DI COCO MARIO

Via Centoventi s.n. C.da Punta Braccetto  
97100 - Ragusa (RG)

## COMUNE DI RAGUSA


**RICHIESTA DI MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DATA IN CONCESSIONE DEMANIALE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, PER LO STABILIMENTO BALNEARE SITO IN C/DA PUNTA BRACCETTO.**

Acate li 31/10/2016

Oggetto Elaborato:  
RELAZIONE TECNICA

Elaborazione Grafo-Tecnica a cura di. Serena Raffo

Codice Commessa: 672/16



Il Committente  
LO CHALET DI COCO MARIO  
(Sig. Mario Coco)

TAV.  
1

Documento di proprietà della committente. Diritti tutelati a norma di legge

00	07/07/16	S. Raffo	R. Gallo	R. Gallo	PRIMA EMISSIONE
Rev.	Data	Redazione	Riesame	Verifica	Descrizione

**OGGETTO: PROGETTO PER LA RICHIESTA DI MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DATA IN CONCESSIONE CON C.D.M. N. 112 DEL 2013 E SUCCESSIVA PROROGA N. 18263 DEL 18/03/2016, DELLO STABILIMENTO BALNEARE CON ANNESSO BAR-PIZZERIA, SITO NEL COMUNE DI RAGUSA IN CONTRADA PUNTA BRACCETTO, CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 266, PARTICELLA N. 1535**

### **1. PREMESSA**

*Il sottoscritto Ing. Rosario Gallo, abilitato ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 628, nella qualità di tecnico della società G&S Group s.r.l. con sede legale in Acate (RG), Corso Indipendenza n. 192, incaricato dalla società "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." (P. Iva 00903560886), nella persona del rappresentante legale, Sig. Coco Mario, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 02/06/1957 (C.F. CCO MRA 57H02 D623D) e residente in Ragusa, C.da Punta Braccetto, via Centoventi s.n, ha proceduto alla redazione del presente progetto di modifica ed ampliamento della superficie Demaniale data in Concessione, relativa allo stabilimento balneare, con annesso locale destinato a bar-pizzeria, sito in Ragusa località Punta Braccetto.*

*Detta modifica si è resa necessaria poiché a seguito di mareggiate o del periodico innalzamento del livello del mare a causa delle maree, l'attuale superficie demaniale concessa, attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagge, viene spesso invasa dal mare, che annulla altresì la fascia demaniale destinata al libero transito.*

### **2. INDIVIDUAZIONE URBANISTICA**

*L'area su cui insiste lo stabilimento balneare è definita dal P.R.G. Vigente del Comune di Ragusa come area di Concessione Demaniale e pertanto sottoposta alle N.T.A. del P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Ragusa), secondo il quale l'area sito della struttura è definita come "C" – Punta Braccetto, zona C1 – Arenile Levante ed è identificata catastalmente al foglio n. 226 del Comune di Ragusa, particella n. 1535.*

*Il sito si trova in zona soggetta a vincolo di Tutela Paesaggistica ed Ambientale, ai sensi degli art. nn. 142, 136 e 134 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed insiste su suolo di proprietà del Demanio Marittimo*

### **3. STATO DEI LUOGHI E PERMESSI**

*La società "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." dispone in forza della Concessione Demaniale (C.D.M. n. 112 del 2013 e successiva proroga n. 18263 del 18/03/2016 – con validità fino al 31/12/2020), di una superficie totale di mq. 910,00 di area demaniale, di cui mq 493,95 di area scoperta stagionale e mq*



416,05 di area coperta annuale. All'interno della stessa è presente una struttura in legno che occupa una superficie coperta di complessivi mq. 416,05, di cui mq. 272,05 per lo Chalet, mq. 144,00 per la veranda coperta, aperta su tre lati, utilizzata nel periodo estivo per ospitare la clientela che si sistemerà nei posti fissi a sedere predisposti.

Nella zona di collegamento tra la veranda e la spiaggia è presente una pedana in legno della superficie di mq. 89,50.

La porzione di spiaggia in concessione, destinata ad area attrezzata con ombrelloni, sdraio e tavolinetti, ha una superficie totale di mq. 404,45.

Lo stabilimento balneare è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 199 del 30/07/1981, successiva variante n.464/2001 del 10/04/2002, autorizzazione rilasciata dal Genio Civile Opere Marittime di Palermo in data 04/11/2002 prot. 10597, ai sensi e per gli effetti della legge 2/2/74 n. 64 e regolare Certificato di Agibilità (prat. n. CC 019/03) rilasciato dal Comune di Ragusa in data 02/12/2003.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario lo stabilimento è in possesso del parere igienico sanitario n. 738/IAV del 06/04/09 rilasciato dall'ASP di Ragusa.

Il fabbricato è stato realizzato in data antecedente al Decreto di classificazione sismica della provincia di Ragusa (D.M. 23/09/81) e lo stesso è dotato di regolare certificato di collaudo strutturale.

Così come riportato negli allegati grafo-descrittivi, lo stabilimento balneare occupa una superficie demaniale di forma trapezoidale con lato maggiore (lato ovest) di dimensioni pari a 41.00 ml; lato minore (lato est) di dimensioni pari a 38.17 ml ed altezza (lato nord) di dimensioni pari a 23,00 ml. Sul lato sud il lido si affaccia direttamente sulla spiaggia libera che da direttamente sul mare.

La struttura in elevazione è stata realizzata con travi in legno infissi nella sabbia, per una profondità di circa cm 50. Il piano calpestio (pedana) e la copertura sono state realizzate con travi in legno e tavolame dello spessore di n. 2 cm.

La copertura è costituita da travi in legno e tavolato dello spessore di cm 2 su cui poggiano i pannelli isolanti di coibentato. La struttura è a due falde inclinate la cui altezza (intradosso) massima è pari a ml 4,60, sorretta da montanti in legno dello spessore di cm 15.

#### **4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO**

Le opere da realizzare, per le quali si chiede la modifica dell'area data in Concessione con C.D.M. n. 112 del 2013 e successiva proroga n. 18263 del 18/03/2016, riguardano in sintesi quanto segue:

- ✓ **Diversa ubicazione di una porzione di area di spiaggia data in concessione (mq 77,81), attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagge (in planimetria Tav. n. 2 - stato di fatto individuato con il n. 6);**
- ✓ **Eliminazione della pedana in legno realizzata su prospetto principale dell'immobile di superficie pari a 46.00 mq;**

- ✓ *Ampliamento del 30% dell'attuale superficie data in concessione, per un totale di mq 273,00, da attrezzare con ombrelloni, tavoli, spiaggine e area ludica.*

*Tale variazione comporterà una modifica alla superficie totale attualmente data in concessione che da mq 910,00 passerà a mq 1183,00.*

#### **5. TETTOIA COPERTURA AREA LUDICA**


*Il progetto in questione prevede la realizzazione di un'area ludica attrezzata con giochi per bambini, coperta con una tettoia in legno. La copertura sarà aperta su tre lati mentre il quarto lato sarà rappresentato dalla parete esterna dello chalet esistente. La copertura avrà dimensioni in pianta pari a ml 4,70x7,60, per una superficie complessiva pari a mq 35,72 e sarà ad una sola falda inclinata, la cui altezza massima è pari a ml 3,35, sorretta da montanti in legno dello spessore di cm 10.*

*Il perimetro dell'area ludica sarà opportunamente recintato con recinzione in legno e canneggia ed avrà un accesso pedonale.*


*Acate, li 31/10/2016*

*Il tecnico*

*(Ing. Rosario Gallo)*




**STABILIMENTO BALNEARE STATO DI FATTO CASE DA CONVERSIONE RINNOVATE K.**  
1433 DEL 16/03/2016




**LEGENDA STATO DI FATTO**

	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000

**STABILIMENTO BALNEARE STATO DI PROGETTO**



**ZONA DEMARCALE COMPARTIVA CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIFERIMENTO A TERRA COMPARTIVA**



**LEGENDA STATO DI PROGETTO**

	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000
	Area di pertinenza esclusiva	IN 1/1000

**LO CAPELLI DI GOOD MAURO**  
INGEGNERE

**COMUNE DI RACUSA**

**SCALA 2**

**1/1000 - 1/2000**





SOCIETA' SCEAR SRL  
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)  
VIA IMERA 5/6 - 90100 PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONE SICILIA DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
VIA UGO LA MALFA n.169  
90146 PALERMO

AL COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA n.72  
97100 RAGUSA

*Prot 13007 / 2017 (4)*

**OGGETTO:** Osservazioni all'Adeguamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa, del rapporto Ambientale e dello studio di incidenza ambientale, alla Legge Regionale n.3 del 17/3/2016 ed al D.A. n.319/GAB del 5/8/2016 (Proposta di deliberazione n.130372 settore IV del 29/12/2016 e deliberazione di Giunta Municipale n.667 del 30/12/2016 da presentare al consiglio comunale).

La sottoscritta Soc. SCEAR SRL con sede a Campofelice di Roccella (PA), Via Imera 5-6 P.Iva 01738420890, Amministratore Unico Sig. Ing. Madia Cesare Augusto, nato a Napoli il 5/3/1937, CF. MDACRG37C05F8390, quale titolare della Concessione Demaniale Marittima n.702/2006 e successivi rinnovi per l'area ricadente sulle particelle 49 e 1161 del foglio 262 del comune di Ragusa ricadenti nella frazione balneare di Marina di Ragusa, Lungomare Andrea Doria.

Con la presente lo scrivente vuole rendere nota la propria osservazione:

considerato che l'area attrezzata per la balneazione a servizio della clientela dell'Hotel Acacia Marina e l'area assegnata all'Acacia Palace in costruzione, creano discontinuità all'area di spiaggia libera dividendola in due ed obbligando per raggiungerla i fruitori della porzione di spiaggia libera, peraltro non servita neanche di doccia, dal lato del Baja ad attraversare la battigia per raggiungerla, mentre l'altra porzione di spiaggia libera limitrofa al Delfino e direttamente accessibile ed è fornita di doccia pubblica

### **Suggerisce**

Di spostare le aree assegnate dal (PUDM) all'Acacia Marina e all'Acacia Palace in costruzione, affiancandole allo stabilimento denominato Baja Beach con Concessione 27/2002 in modo da unire



le due aree di spiaggia libera così direttamente servite dalle scala di accesso e doccia pubbliche già esistenti.

Altresì si dichiara disponibile a realizzare un accesso autonomo ed i servizi per i fruitori dell'Hotel Acacia Marina e Acacia Palace secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno date dagli uffici comunali delegati.

Quanto sopra detto viene presentato come osservazione alla delibera in oggetto nei termini previsti dalla stessa.

Ragusa lì, 30/01/2017

F.to Ing. Madia Cesare Augusto  
n.q. Amministratore unico della Sgear Srl







5

Al Dirigente del SETTORE URBANISTICA

del COMUNE di RAGUSA

Arch. Marcello Dimartino

**OGGETTO:** Osservazione al PIANO di UTILIZZO del DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.) del COMUNE di RAGUSA, per l'errato inserimento della Concessione Demaniale Marittima n°82 / 2008, con scadenza al 31/12/2015 e prorogata fino al 31/12/2020 ai sensi del D.A. ARTA del 12/8/2014.

Il sottoscritto Campo Giuseppe, nato a Ragusa il 17/07/1970, residente a Ragusa in via Sulsenti n° 7, in qualità di legale rappresentante della Società “ INTERNATIONAL TOURIST SERVICE S.R.L. ”, con sede a Ragusa in via Tenente Lena n° 17, P.IVA – 01171800889;

PREMESSO

- Che la Ditta, da me rappresentata, è titolare dello Stabilimento Balneare denominato “ Baja Beach Club ”, in località Marina di Ragusa, lungomare Andrea Doria s.n., del Comune di Ragusa;
- Che, la stessa, è in possesso della Concessione Demaniale n°82/2008 con scadenza al 15/12/2015 prorogata, ai sensi del D.A.- A.R.T.A. del 12/08/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n°37 del 05/09/2014, fino al 31/12/2020;

CONSIDERATO:

- Che, nella “ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ” del PIANO di UTILIZZO del DEMANIO MARITTIMO ( P.U.D.M. ) del Comune di Ragusa, in corso di adozione, la suddetta Concessione Demaniale non è stata riportata in maniera corretta;
- Che, al Punto 4.3 “ LOTTI e CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ESISTENTI ” ( pag. 40 e 41 ), è stata riportata solo l'area interessata dalle pedane e dai manufatti e non quella degli arenili per il posizionamento degli ombrelloni, sedie- sdraio e lettini;
- Che, al Punto 6 “ MODIFICHE alla PRECEDENTE PROPOSTA di PIANO ” ( pag. 92 ), pur essendo stati riportati gli arenili in concessione, nelle “ Azioni di Piano L5 ” si legge: nessun ampliamento in concessione. Poiché non è stato specificato per nessun altro Lotto, non è chiaro se la dizione “ nessun ampliamento in concessione ” è riferito agli arenili, già in concessione, oppure ad ampliamenti oltre la concessione esistente.

Per quanto sopra premesso e considerato;

**E**  
COMUNE DI RAGUSA  
Comune di Ragusa  
Protocollo N.0026817/2017 del 08/03/2017


INTERNATIONAL TOURIST SERVICE S.R.L. – “ Baja Beach Club ”

CHIEDE

- 1) - Che, al Punto 4.3 ( pag. 40 e 41) della “ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ” del PIANO di UTILIZZO del DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.) del Comune di Ragusa, la Concessione Demaniale relativa al Lotto 5 “ Baja Beach Club ” sia riportata nella sua totalità;
- 2) - Che, al Punto 6 ( pag. 92 ) della stessa “ RELAZIONE ”, nelle “ Azioni di Piano L5 ”, la dizione “ nessun ampliamento in concessione ” venga sostituita con “ nessuna ” o con “ nessun ampliamento in concessione oltre quella esistente ”.

Ragusa – 03 / 03 / 2017

L'Amministratore  
Campo Giuseppe



Allegati alla presente:

- 1) – Concessione Demaniale Marittima n°82/2008 con scadenza al 31/12/2015;
- 2) - Planimetria quotata del Lotto in Concessione;
- 3) – Copia della “ COMUNICAZIONE di PROROGA ” della Concessione Demaniale n° 82 /2015, fino al 31/12/2020, ai sensi del D.A. – A.R.T.A del 12/08/2014 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37 del 05/09/2014, trasmessa all’A.R.T.A. il 16/04/2015;
- 4) – Copia della G.U.R.S. n° 37 del 05/09/2014;
- 5) - Copia del Documento di Riconoscimento.



REPUBBLICA ITALIANA

## Regione Siciliana



Assessorato Territorio ed Ambiente  
 Dipartimento Territorio dell' Ambiente  
 Servizio 5 – Demanio Marittimo  
 U.O. S5.7 "Ufficio Demanio Marittimo di Siracusa"  
 Codice fiscale 80012000826 P.IVA 027110827



## IL DIRIGENTE U.O. S5.7

**VISTA** l'istanza datata 20/06/2012, assunta al protocollo n.39901 del 5/7/2012, con la quale il Sig. CAMPO GIUSEPPE, nato a Ragusa (RG) il 17/07/1970, nella qualità di Amministratore Unico della Società "INTERNATIONAL TOURIST SERVICE S.r.l.", C.F. CMPGPP70L17H163Z, ed ivi residente in Via Sulsenti n.7, richiede il rinnovo della concessione n.82 del registro concessioni dell'anno 2008, n. di repertorio 1820/08, registrata all'agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 1, il 7/04/2008 al n.1983 serie 3/A, di mq 1151 avente scadenza il 31/12/2012;

**VISTO** il verbale di assemblea ordinaria del 20/07/2009 con il quale è stato nominato amministratore della società ITS S.r.l. il Sig. Campo Giuseppe in sostituzione del Sig. Leta Stefano;

**VISTO** il D.D.G. n°248 del 24 aprile 2012 che rinnova provvisoriamente d'ufficio fino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni demaniali rilasciate per le finalità compatibili con le attività previste dall'art.1 della L.R. n.15/2005 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.D.G. n°138/GAB/2013 che rinnova provvisoriamente tutte le concessioni demaniali sino al 31/12/2015 ove ne ricorrano le condizioni e se non sussistono motivi ostativi;

**VISTO** il D.P.R.S. n°547/GAB del 31/12/2013 che revoca il D.P.R. n°509 del 3 aprile 2013 che determina a decorrere dal 1 gennaio 2013 il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N. e degli art. 8,9 e 35 del R.C.N: fino ad un massimo del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell'anno precedente;

**VISTO** il D.A. n°268/GAB del 31 dicembre 2013 che determina che a decorrere dal primo maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, il canone annuale sulle concessioni di beni del demanio marittimo è incrementato del 10% rispetto alla corrispondente misura dell'anno 2012 oltre al coefficiente ISTAT per cui il calcolo su base annua 2012 risulta incrementato dell'indice ISTAT 2012 più il 10% degli otto dodicesimi del canone;

**VISTA** la nota dell'A.R.T.A. – Servizio 5 "Demanio Marittimo" n.5412 del 6/2/2014;

**VISTA** la documentazione prodotta a supporto dell'istanza di rinnovo comprendente :

- Ricevuta canone anno 2014;
- Ricevuta versamento diritti fissi di € 250,00;
- Ricevuta tassa di concessione governativa di € 61,97;
- Dichiarazione antimafia;
- Dichiarazione con la quale si attesta che l'area e/o le opere oggetto di rinnovo sono le stesse di quelle precedentemente concesse;

**VISTA** la L.R. 29 novembre 2005, n°15;

**VISTA** la Direttiva n.9056 del 13 febbraio 2012 con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha assegnato le deleghe per la firma di atti e provvedimenti inerenti il demanio marittimo;

**VISTO** il D.D.G. n.1986 del 28/3/2014 con il quale si approva il contratto individuale di lavoro tra il Dirigente Generale dell'A.R.T.A. ed il Dott. Salvatore Petrilla;

**CONSIDERATO** la non sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo;



## AUTORIZZAZIONE

la Società "INTERNATIONAL TOURIST SERVICE S.r.l." con sede in Ragusa (RG) in Viale Tenente Lena, 17, C.F. e P.IVA n.01171800889 al rinnovo della scadenza della concessione demaniale marittima n.82/2008 sino al 31 dicembre 2015 per l'occupazione di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di metri quadrati 1151 così come meglio descritto negli elaborati planimetrici allegati nel Comune di Ragusa (RG) e precisamente in località Marina di Ragusa al F° A/262, p.lla 1059 allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con il mantenimento durante il periodo invernale di mq 494 e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo dell'indicata concessione, il canone complessivo provvisorio € 5.514,19 (cinquemilacinquecentoquattordici/19) di cui € 2.736,57 (duemilasettecentotrentasei/57) per l'anno 2014 e € 2.777,62 (duemilasettecentosettantasette/62) per l'anno 2015 da maggiorare dell'indice Istat come da allegata scheda di determina del canone parte integrante della presente autorizzazione e salvo conguaglio. La presente autorizzazione costituisce addendum alla Concessione n.82 del 3/4/2008 e nulla varia circa le condizioni speciali contenute nella stessa e già accettate dal concessionario, alle quali si rimanda, e che inoltre si impegna, nelle more della predisposizione e successiva approvazione del P.U.D.M. ai sensi dell'art.4. della L.R.15/05 a pena decadenza ex art.47 C.N., ad adeguare la propria struttura alle eventuali diverse previsioni del piano stesso, nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'A.R.T.A., ed a non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne formi oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più compatibile con questo.


La presente Autorizzazione viene rilasciata in 3 (tre) copie firmate in originale debitamente bollate sin dall'origine a cura e spese del concessionario che, entro il termine di gg.30 dalla data di sottoscrizione della presente, provvederà alla sua registrazione restituendone copia a questi uffici a pena decadenza della presente.

IL DIRIGENTE U.DE.MA. SR  
(Dott. Salvatore Petrilla)

Per avvenuta notifica e piena accettazione  
delle clausole e condizioni.

Pozzallo li,

La Ditta Concessionaria

  
I.T.S. S.r.l.  
P.IVA n. 01171800889









All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Servizio 3 Demanio Marittimo  
Palermo

All'Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo  
Siracusa

Oggetto: COMUNICAZIONE PROROGA Concessione Demaniale Marittima num. 82/2008 con validità fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del D.A. ARTA del 12 agosto 2014 pubblicato in GURS n. 37 del 05.09.2014 parte I.

Il sottoscritto Campo Giuseppe nato a Ragusa (RG) il 17.07.1940 e residente a Ragusa in via Salsenti n. 7, Tel. 0932 685374 - 348 6108172, in qualità di legale rappresentante della società International Tourist Service Srl, con sede a Ragusa in V.le Ten. Lena, 17, p.iva 01171800889, con la presente

PREMESSO

Che la ditta indicata è titolare dello stabilimento balneare, denominato "Baja Beach Club" in località Marina di Ragusa, Lungomare Andrea Doria sn, del Comune di Ragusa (RG).

Che la stessa è in possesso della Concessione Demaniale Marittima numero 82/2008 con scadenza dicembre 2015.

Considerato quanto sopra premesso, con la presente la scrivente ditta comunica del Decreto Assessoriale ARTA del 12 agosto 2014 pubblicato in GURS n. 37 del 05.09.2014 parte I, ai sensi del quale " Il termine di durata dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 è prorogata al 31 dicembre 2020".

Per tanto la presente afferma ad ogni effetto di legge la validità della Concessione Demaniale Marittima numero 82 del 2008 fino al 31 dicembre 2020.

Si dichiara fatta salva la documentazione in vostro possesso.

Si allega: fotocopia della C.D.M. e Lettera di rinnovo.

Data 16 aprile 2015

L'Amministratore  
Campo Giuseppe



del 27 marzo 2014 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Paternò, avente ad oggetto "Modifica alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con D.Dir. ARTA 483 del 5 maggio 2003".

#### Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. deliberazione consiliare n. 133 del 15 dicembre 2011, avente per oggetto "Modifica alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvato con D.Dir. ARTA n. 483/2003" e relativi allegati; D.C.C. n. 133/2011 di adozione con relativi allegati;
2. delibera consiliare n. 37 del 20 marzo 2013 di controdeduzioni alle osservazioni con relativi allegati;
3. proposta di parere n. 1 del 19 dicembre 2013 reso dall'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
4. voto n. 180 del 27 marzo 2014 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5. testo delle "norme tecniche di attuazione modificate", adottate con delibera consiliare n. 133 del 15 dicembre 2011;
6. tavole sinottiche relative alle controdeduzioni alle osservazioni.

#### Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### Art. 4

Il comune di Paternò resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 28 luglio 2014.

PIRILLO

(2014.32.1944)114

DECRETO 12 agosto 2014.

**Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015.**

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

Visto il D.P.Reg. 1 luglio 1977, n. 684 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo";

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;

Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 34 duodecies, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dell'articolo 1, comma 5-47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.A. n. 138/Gab./2013 dell'11 giugno 2013;

Considerato che appare necessario dare uniformità all'operato dell'Amministrazione con riferimento alle concessioni in scadenza e, conseguentemente, certezza agli operatori del settore;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

#### Art. 1

A far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, il termine di durata dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 è prorogato al 31 dicembre 2020.

#### Art. 2

Le concessioni prorogate ai sensi del precedente art. 1 hanno validità alle stesse condizioni e con le medesime prescrizioni dell'atto concessorio a suo tempo rilasciato, fatte salve le modifiche apportate da atti suppletivi eventualmente concessi e modifiche discendenti da norme successive al rilascio della concessione originaria.

#### Art. 3

Le concessioni di cui all'articolo 1 restano soggette all'applicabilità dell'articolo 42 del codice di navigazione, che, come noto, prevede la loro revocabilità in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Le concessioni restano soggette, altresì, agli ulteriori poteri di ritiro facenti capo all'Amministrazione.

#### Art. 4

Il decreto assessoriale n. 138/Gab/2013 dell'11 giugno 2013 è per il resto confermato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'ARTA per il visto di competenza e, successivamente, sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione integrale e sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 12 agosto 2014.

SGARLATA


Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 22 agosto 2014 al n. 764.

(2014.35.2054)047






*foto*



AN 5919142



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

**CARTA D'IDENTITA'**

N° AN 5919142

DI